



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

---- COPIA-----

Determinazione N. 66 del 15.06.2022

Responsabile:- *DOTT. ALBERTO LORENZI-*

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	NOMINA COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 AREA SERVIZI FINANZIARI
----------	---

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determina del responsabile del Servizio personale/segretario comunale generale N. 27 del 07.04.2022 di indizione del concorso per l'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO di un ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 AREA SERVIZI FINANZIARI e di approvazione del relativo bando con scadenza per la presentazione delle domande il primo giorno non festivo dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale Concorsi e quindi con scadenza il 12 giugno 2022 (GU n.38 del 13-05-2022)

Atteso che vi è la necessità di procedere alla nomina della commissione del concorso in argomento.

Visto l'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi in merito al conflitto anche solo potenziale d'interesse in ordine al dovere di astensione e appurato che non ricorrono posizioni che possano, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità e che i membri della commissione non sono portatori di interessi personali atti a porli in conflitto con quello generale affidato all'Amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, Sez. II, sent. 17 luglio 2020, n. 4622).

Atteso che alle commissioni esaminatrici, al fine di valutare la necessità di astensione o meno (al fine del rispetto dell'imparzialità del giudizio) si applica l'art. 51 c.p.c., che disciplina l'astensione del giudice (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2188 e Cons. Stato Sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589).

L'art. 51, primo comma, c.p.c., prevede infatti che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi:

- se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle

parti o alcuno dei suoi difensori;

- se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

- se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE AI COMPENSI DEI MEMBRI DI COMMISSIONI DI CONCORSO.

Agli enti locali non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, dei compensi stabiliti dagli articoli 13 e 14 legge 19 giugno 2019 n. 56 (Legge concretezza), in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico stabilito dall'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001. (Vedi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 34/2022. La deroga al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001, prevista dall'articolo 3, comma 14, della legge 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Si tratta di una norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

La giurisprudenza contabile recente (Sezione controllo Puglia n. 174/2021 e Lombardia n. 253/2021), ha interpretato la modifica legislativa, nel senso di un restringimento dell'ambito dei destinatari della previsione normativa, limitandolo alle sole amministrazioni nazionali.

Le anzidette conclusioni cui pervengono pronunce della Corte dei conti si pongono in contrasto con quanto previsto dal Dpcm 24 febbraio 2020 con cui sono stati aggiornati i compensi da riconoscere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali. Tale decreto, infatti, all'articolo 1, comma 5, prevede che le Regioni e le Autonomie Locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono (facoltà e non obbligo) recepire quanto previsto nel medesimo.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN MERITO AL DOVERE DI ASTENSIONE.

- a) *La mera attività lavorativa prestata presso l'ente o la mera comunanza del percorso per recarsi al lavoro non costituiscono elementi idonei, per univocità e concordanza, a far ritenere che la Commissione si sia orientata a favorire determinati candidati a discapito di altri. Infatti in giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della Commissione esaminatrice e determinati candidati ammessi alla prova non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza), essere oggetto di estensione analogica in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, Sez. II, sent. 2 agosto 2021, n. 5658 e giurisprudenza richiamata);*
- b) la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea a integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, salvo che tale collaborazione si caratterizzi per l'intensità e la protrazione nel tempo tale da produrre «per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale» (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 luglio 2020, n. 4356). L'obbligo di astensione da parte del commissario deve essere dimostrato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15 giugno 2020, n. 3804);
- c) l'obbligo di astensione “per grave inimicizia” sorge quando tale inimicizia commissario-candidato sia reciproca e originata da rapporti privati (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10 gennaio 2022, n. 163);

d) le amicizie commissario-candidato sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista nell'art. 51 c.p.c. (TAR Sardegna, Sez. I, sent. 3 maggio 2017, n. 281). Le foto caricate sui profili dei social network non valgono, da sole, a dimostrare la "commensalità abituale", prevista dall'art. 51 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. VII, sent. 14 aprile 2022, n. 2849).

Cons. di Stato, Sez. VII, sentenza (ud. 8 marzo 2022) 14 aprile 2022, n. 2849

Art. 51 c.p.c.

Art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

sul piano disciplinare, sussistono le disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che, all'art. 1 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, comma 3, stabilisce l'estensione applicativa anche ai soggetti che collaborano temporaneamente con la P.A.: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice". Tale disposizione semantizza i contenuti del "conflitto di interessi" indicato -ma non descritto- dall'art. 6-bis della L. n. 241/1990 (CGARS, Sez. giur., sent. 13 gennaio 2021, n. 26).

MOTIVAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La **distinzione** tra **atti di indirizzo** e **atti di gestione** (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "**riserva di competenza**" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di **evitare indebite commistioni** tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.

Atteso che, a mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale.

Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre: [T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453](#); [T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081](#) e [ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362](#), [TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790](#), [T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580](#); [T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279](#); [TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 493 del 28 luglio 2009](#) dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; [Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216](#), [TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489](#); [T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016,](#)

[n. 20050/ T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-2015, n. 12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, n. 1418/ Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/ T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545/ Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646/ T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187/ T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18/ C. Conti Molise Sez. contr., Delib., 01/12/2016, n. 167/ T.A.R. Lombardia Brescia, 30-03-2017, n. 437/ Tar Lazio - Latina, Sezione I, sentenza n. 412/2018/ Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953/](#)

Acquisito, mediante ed in uno con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 (tu enti locali)

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. *Di nominare la commissione del concorso per l'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO di un ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 AREA SERVIZI FINANZIARI **indetto con determina del responsabile del Servizio personale/segretario comunale generale** N. 27 del 07.04.2022 composta da:*

- *Dott. Alessio Conforti Responsabile del Servizio finanziario del comune di Tavernole sul Mella (BS) – Presidente;*
- *Chiara Mozzoni - Responsabile del Servizio Finanziario comune di Bovegno (BS) – membro;*
- *Giorgio Rambaldini - Responsabile del Servizio Finanziario comune di Collio (BS) – membro;*
- *Silvia Gallia dipendente del comune di Tavernole sul Mella (BS) – segretaria.*

2. ***Di dare atto che sarà cura dei membri della commissione presentare la dichiarazione attestante la non sussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.***

3. ***Di dare atto che ai membri esterni della commissione verrà corrisposta la somma forfettaria di € 250,00 pro capite a titolo di rimborso spese.***

4. ***DI DARE ATTO** che il parere di regolarità tecnica e contabile a' sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213), viene rilasciato in uno con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio.*

5. ***DI STABILIRE** che la presente determinazione abbia ad essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a' sensi dell'art. 153, comma 5 e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 183 comma 8 del TU enti locali d. lgs. n. 267/2000 e 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge n. 102/2009 (vedi anche Corte dei Conti a sezioni riunite deliberazione n. 28/CONTR/ 2010 del 4 giugno 2010; sez. di controllo Puglia n. 120/2010 e Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 18 del 3 maggio 2013).*

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line a' sensi degli articoli 124 TU enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

La presente determinazione che comporta impegno di spesa vien trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, **a' sensi dell'articolo 147 bis comma 1, 153, comma 5, e 183 comma 7 del Tuel D.lgs. n. 267/2000**, attestante

la copertura finanziaria anche con riferimento ed in ordine a quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge e dell'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito del Comune a' sensi dell'art. 124 del tuel enti locali d. logs. N. 267/2000 e dell'art. 69 della legge n. 32/2009, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. La recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, del 3 febbraio 2015, n. 515 in argomento ha chiarito definitivamente che la pubblicazione delle determinazioni non è prevista come necessaria per l'efficacia dell'atto ma solo sotto il profilo della trasparenza.

Si comunichi il presente provvedimento:

-al responsabile del servizio finanziario.

-all'ufficio segreteria.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Alberto Lorenzi**

DETERMINAZIONE N. 66 Del 15.06.2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 AREA SERVIZI FINANZIARI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147-bis TUEL D.LGS. N. 267/2000 ENTI LOCALI.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna viene attestata la regolarità contabile ed apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli art. 147-bis e 183 comma 7 del d. lgs. N. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
		0,00
		0,00
		0,00

Tavernole Sul Mella, 15.06.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Alessio Conforti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **16.06.2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **01.07.2022**

Registro Pubblicazioni nr. 163

IL MESSO COMUNALE

F.to Gallia Silvia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addi, 16.06.2022

COMUNALE

IL SEGRETARIO

Dott. Alberto Lorenzi